**DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL’ESCLUSIONE DALLA**

**GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO[[1]](#footnote-1) [[2]](#footnote-2) [[3]](#footnote-3)**

Al Dirigente Scolastico

IC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_l\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in servizio per il corrente a.s. presso codesto Istituto sul profilo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in riferimento a quanto previsto dal C.C.N.I., concernente la mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2025/26 (esclusione dalla Graduatoria d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto)

**dichiara sotto la propria responsabilità**

(a norma delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 e modificato dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183)

di aver diritto a non essere inserit\_\_ nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio in quanto beneficiario delle precedenze previste per il seguente motivo:

***I - DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE[[4]](#footnote-4)***

Questa precedenza comprende il personale scolastico che si trovi in una delle seguenti condizioni:

personale scolastico non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

***III - PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE[[5]](#footnote-5)***

Questa precedenza comprende il personale scolastico che si trovi in una delle seguenti condizioni:

disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia)[[6]](#footnote-6);

personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

***IV - ASSISTENZA AL CONIUGE, AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE[[7]](#footnote-7) [[8]](#footnote-8)***

Questa precedenza comprende il personale scolastico che si trovi in una delle seguenti condizioni:

assistenza al proprio coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto certificato (art. 3 c.3 della Legge 104/92)[[9]](#footnote-9);

assistenza al proprio/a figlio/a disabile in situazione di gravità (art. 3 c.3 della Legge 104/92)[[10]](#footnote-10);

assistenza al proprio genitore disabile in situazione di gravità (art. 3 c.3 della Legge 104/92)[[11]](#footnote-11);

assistenza al proprio/a fratello o sorella convivente in situazione di gravità (art. 3 c.3 della Legge 104/92) nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi/impossibilitati a prestare assistenza/affetti da patologie invalidanti/di età superiore a 65 anni[[12]](#footnote-12);

assistenza al proprio/a fratello o sorella non convivente in situazione di gravità (art. 3 c.3 della Legge 104/92) nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi/impossibilitati a prestare assistenza/affetti da patologie invalidanti/di età superiore a 65 anni[[13]](#footnote-13);

assistenza in qualità di tutore legale del disabile in situazione di gravità (art. 3 c.3 della Legge 104/92)[[14]](#footnote-14).

***VII - PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI***

di ricoprire il seguente mandato amministrativo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (art. 18 della Legge 265/92)[[15]](#footnote-15).

Per usufruire di questa precedenza, il familiare disabile al quale il docente presta assistenza, deve essere in possesso di certificazione con connotazione di gravità, cioè l’art.3 comma 3 della legge 104/92.

Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Il titolo di precedenza deve essere posseduto entro il termine previsto per la presentazione della domanda di mobilità. [↑](#footnote-ref-1)
2. in caso di parità di precedenza, si tiene conto prima del punteggio e poi, eventualmente, della maggiore età anagrafica. [↑](#footnote-ref-2)
3. Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III, IV e VII è tenuto a dichiarare, entro 10 gg antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei trasferimenti e comunque, con la massima tempestività, il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo alle precedenze. [↑](#footnote-ref-3)
4. È necessario consegnare entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e comunque, con la massima tempestività, la documentazione medica giustificativa. [↑](#footnote-ref-4)
5. È necessario consegnare entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e comunque, con la massima tempestività, la documentazione medica giustificativa. [↑](#footnote-ref-5)
6. È necessario consegnare entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e comunque, con la massima tempestività, la documentazione medica giustificativa rilasciata da una A.S.L. con dicitura grave patologia, l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia. [↑](#footnote-ref-6)
7. L’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia, stesso comune o distretto sub comunale in cui è domiciliato il familiare disabile. Qualora la scuola di titolarità sia nella stessa provincia ma in comune diverso o distretto sub comunale diverso dal domicilio del familiare disabile, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento. Quanto detto non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicati nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. [↑](#footnote-ref-7)
8. Il docente, entro i termini di scadenza delle domande di mobilità, e fermo restando che il familiare disabile sia comunque domiciliato all’interno della provincia di titolarità, deve dimostrare alla scuola di aver prodotto domanda di trasferimento con precedenza inserendo come prima preferenza il comune o distretto sub comunale in cui è domiciliato il familiare disabile. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lo stato di disabilità, deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. L’esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso l’assistito abbia una certificazione di disabilità “RIVEDIBILE” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lo stato di disabilità, deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. L’esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso il figlio abbia una certificazione di disabilità “RIVEDIBILE” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lo stato di disabilità, deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. È altresì obbligatorio: aver prodotto presso la propria scuola la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lo stato di disabilità, deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. L’esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso l’assistito abbia una certificazione di disabilità “RIVEDIBILE” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. Le patologie invalidanti vanno certificate come anche la convivenza. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lo stato di disabilità, deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. L’esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso l’assistito abbia una certificazione di disabilità “RIVEDIBILE” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. Le patologie invalidanti vanno certificate. [↑](#footnote-ref-13)
14. E’ necessario documentare la tutela legale con atto del tribunale. L’esclusione dalla graduatoria si applica anche in caso l’assistito abbia una certificazione di disabilità “RIVEDIBILE” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria. [↑](#footnote-ref-14)
15. Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali (compresi i consiglieri di pari opportunità). L’esclusione si applica solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e SOLO SE TITOLARI NELLA STESSA PROVINCIA in cui si è amministratore degli EE.LL., ANCHE SE IN UN COMUNE DIVERSO RISPETTO A QUELLO DI TITOLARITÀ (in quest’ultimo caso non c’è l’obbligo di produrre domanda di trasferimento verso il comune in cui si svolge il mandato). [↑](#footnote-ref-15)